



Salvatore Taranto

(docente a contratto di Migrazioni, integrazione e dialogo interreligioso - profili di filosofia del diritto nell'Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza)

Lealtà istituzionale, fedeltà religiosa e integrità morale in democrazia *

*Institutional loyalty, religious fidelity and moral integrity in a democracy **

ABSTRACT: The deontological and contractualist ethical approach in support of democracy has limits because it does not respect personal moral autonomy. This does not allow the single person to be loyal to public institutions, faithful to religion and morally consistent. Therefore, a consequentialist approach to the rules is proposed.

SOMMARIO: 1. Democrazia e religione - 2. Laicità e libertà - 3. Ragione e morale.

1 - Democrazia e religione

Comunemente si ritiene che, a differenza dei sistemi politici autoritari, la democrazia sia valida filosoficamente, e la sua legislazione sia cogente moralmente, in quanto risulterebbe compatibile con l'autonomia morale delle persone. Questa indica la facoltà intellettuale e volitiva di autodeterminarsi e assumere coscientemente dei comportamenti, delle scelte esistenziali, dei progetti e stili di vita in funzione della libera elezione di ideali di giustizia e bontà, della formulazione critica di giudizi di valore, di valutazioni, credenze, preferenze, desideri, sentimenti e aspirazioni¹. Sebbene sia un concetto controverso, una delle sue modalità espressive più significative si ravvisa senza dubbio nell'esplicazione della libertà religiosa nella sfera privata e sociale, individualmente o tramite gruppi.

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

¹ Trattandosi di una nozione complessa e dibattuta, distinta e più ampia di quella di libertà, per un tentativo di ricostruzione concettuale si rinvia alle considerazioni articolate in **S. TARANTO**, *Come evitare una giustizia per ciechi? Il principio consequenzialista di benevolenza e i diritti "prima facie"*, in *Ragion pratica*, 2020, 1, pp. 285-318.



Onde non ledere l'autonomia di alcuno, nella prospettiva democratica si predica che le interazioni sociali vadano regolate alla luce del principio liberale del danno e dell'anti-paternalismo giuridico, di laicità, tolleranza, imparzialità e neutralità statali, eguaglianza e non discriminazione, nonostante si diverga sul loro significato esatto e, così, circa le relative implicazioni. Seguendo una consueta retorica, il potere è esercitato dal popolo, per mezzo del popolo e nel proprio interesse in forma diretta oppure di rappresentanza indiretta unitamente a meccanismi di separazione delle principali funzioni sovrane, di alternanza gestionale e di controllo politico e giurisdizionale, cosicché quanti si occupano della *res publica* rendano conto del proprio operato. In un regime egualitario nei diritti, nei doveri e nelle libertà anche politiche, i cittadini godono del riconoscimento di parità morale, eleggono i governanti e auto-determinano da sé, collettivamente, le norme cui attenersi nel rispetto delle esigenze di ciascuno.

Si sostiene che attraverso il meccanismo organizzativo e decisionale, popolare e partecipato, di funzionamento delle istituzioni democratiche si concretizzerebbe l'unica modalità disponibile e corretta per accordare la ragione e la volontà di tutti i cittadini e addivenire alla risoluzione ottimale delle problematiche di convivenza e dei contrasti. Di varia maniera simile argomentazione morale viene adoperata, in senso repubblicano o democratico, da Rousseau, Kant, Kelsen, Arendt e innumerevoli correnti di pensiero politico per pervenire alla conclusione che tale espediente s'impone all'individuo come giusto e debito per stabilire delle regole - vincolanti in virtù della loro origine e metodologia di formazione - per rapportarsi con gli altri. Tale impianto concettuale e argomentativo, usualmente adoperato a sostegno della teoria democratica, ha una natura etica deontologica, incentrata su ideali di giustizia distributiva e doverosità.

Nonostante insorgano molteplici difficoltà pratiche, che tipicamente danno luogo a dei difetti applicativi e a delle distorsioni attuative del principio generale democratico e dei connessi principi giuspolitici, quest'ultimo sotto il profilo normativo sembra costituire il valido e comunque il migliore metodo gestionale della coesistenza umana, così da determinare quanto sia giusto fare ovvero le regole che devono presiedere la condotta umana nei rapporti interpersonali.

Il tema d'indagine classico della riflessione giuspolitica - attinente alla legittimazione razionale e alla giustificazione morale delle istituzioni pubbliche - sembra allora che possa essere trattato valutando se per il singolo individuo al contempo si renda possibile mantenersi leale nei confronti delle istituzioni pubbliche (osservandone le leggi ancorché non



condivise, giacché sarebbe problematico affidarsi a un metodo che richieda l'unanimità, in quanto impraticabile); fedele verso le proprie convinzioni di natura religiosa, atea o agnostica; moralmente integro perché rimane libero di seguire i propri convincimenti nelle questioni bioetiche o comunque la sua coscienza non è sottoposta a costrizioni indebite o a soggiacere a prescrizioni legislative intollerabili.

Ecco che questa analisi e la disamina delle concrete modalità d'esercizio della libertà religiosa, e della morale a essa ricondotta, consente di saggiare non solo l'effettivo livello di democraticità delle istituzioni ma soprattutto d'affrontare la questione della loro validità e della coerenza delle relative decisioni rispetto all'autonomia morale personale. In un rapporto di reciproca presupposizione o implicazione, l'autonomia e la libertà religiosa vengono inverate e possono delinearci correttamente solo in un contesto pluralistico, che si dà entro una struttura istituzionale democratica e laica. Allora si deve legiferare, amministrare e giudicare assumendo un ideale di etica pubblica: da una prospettiva razionalmente valida per l'universalità dei cittadini e non in senso particolaristico o religioso. Norme e decisioni non devono basarsi su una specifica visione del mondo e dottrina sostantiva perché vanno rispettate le diverse convinzioni morali e filosofiche, culture, fedi religiose, l'agnosticismo nonché l'ateismo nella forma scettica, scettica, razionalista.

Il principio della laicità statale costituisce pertanto un requisito indefettibile, posto a presidio degli ordinamenti politici democratici, sicché tali non appaiono gli Stati teocratici, ierocratici e confessionali. Soprattutto nei Paesi occidentali esso di frequente è consacrato nel diritto positivo e acclarato dalle principali corti giudiziali supreme o costituzionali nazionali mentre la libertà religiosa, almeno in via di principio, in quanto è oggetto di riserve interpretative, spesso trova riconoscimento formale da parte di organismi o in documenti sovranazionali².

Va evitato tuttavia che l'a-confessionalità statale si tramuti in un anti-confessionismo militante, che preclude ogni ipotesi di trascendenza ritenendo conclusa la riflessione metafisica in quanto non poggia su prove

² Nella sentenza n. 203 del 1989 la Corte costituzionale italiana qualifica la laicità come un principio supremo della Repubblica. La laicità della Repubblica francese è statuita nel primo articolo della sua Carta costituzionale e nella *Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat*. L'art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani, promulgata in ambito ONU; l'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e l'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea sanciscono la libertà di pensiero, coscienza e religione.



empiriche, scientifiche e logico-razionali sull'esistenza del divino in senso personale o impersonale. La laicità, nella versione qua accolta, ha un valore metodologico in quanto funzionale a rispettare l'autonomia morale sicché deve risultare non ostile al fattore religioso bensì tollerante ed equidistante, senza operare delle valutazioni di merito che conducono a dei preferenzialismi. Un modello laico intransigente è praticato storicamente in Francia, mentre uno laico dichiaratamente aperto e comprensivo, anche se non va esente da criticità pratiche, si può scorgere nell'esperienza recente italiana e statunitense³.

È plausibile ritenere che in Occidente, come emergerebbe dal *Leviatano* di Thomas Hobbes, l'ordine secolare abbia preso avvio da una progressiva riconcettualizzazione della teologia politica. Il mito fondativo della modernità giuspolitica alternativamente è stato inteso come secolarizzazione in senso concettuale, da Carl Schmitt (secondo cui i principali concetti statali sono di natura teologica e secolarizzati), o in senso sociologico; come disincanto e razionalizzazione del mondo da Max Weber; come la "fuoriuscita della religione" dallo spazio pubblico, sostenendosi che in Occidente la laicità statale costituirebbe il frutto

³ Come ricorda **G. PINO**, *Libertà religiosa e società multiculturali*, in T. MAZZARESE (a cura di), *Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Giappichelli, Torino, p. 168, nota 36, in un primo periodo nel diritto positivo italiano (richiamando la sentenza n. 58 del 1960 della Corte costituzionale) e per parte della dottrina ecclesiasticistica (per studiosi come Pietro Agostino D'Avack, Gaetano Catalano, Anna Ravà) l'ateismo non era tutelato egualmente alla religiosità anche a causa dell'eredità del confessionismo di Stato e del favoritismo verso l'*idem sentire* della maggioranza a beneficio della religione cattolica in funzione di un criterio sociale e quantitativo e dell'idea di un "separatismo" tra i diversi ordini di potere ecclesiastico e politico-civile. In senso analogo si esprimeva la Corte con sent. n. 925 del 1988.

F. RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Feltrinelli, Milano, 1992 (edizione originale 1901), sembra fosse stato sensibile al tema del "giurisdizionalismo" nell'accezione della piena sovranità statale nel disciplinare l'organizzazione terrena di soggetti ed enti religiosi; in senso analogo si sarebbe espresso Arturo Carlo Jemolo. La tutela della cosiddetta "libertà religiosa negativa", ovvero il riconoscimento della "libertà da", prendeva avvio nel diritto positivo con la sentenza n. 179 del 1979 e n. 203 del 1989; successivamente la laicità statale trovava declinazione in ulteriori sentenze della giurisprudenza di legittimità e merito e da interventi parlamentari. Per una ricostruzione critica si veda **R. BIN**, **C. PINELLI**, *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1996, e **M. CROCE**, *La libertà religiosa nell'ordinamento costituzionale italiano*, ETS, Pisa, 2012. Una disamina in chiave comparatistica della disciplina del fenomeno religioso e delle principali tematiche d'interesse ecclesiasticistico nel panorama europeo è condotta da **A. LICASTRO**, *Il diritto statale delle religioni nei paesi dell'Unione Europea. Lineamenti di comparazione*, Giuffrè, Milano, 2017.



maturato della tradizione religiosa cristiana⁴. Tale visione religiosa sarebbe talmente pervasiva da avere plasmato alcune nozioni morali di base, l'idea di persona e la configurazione degli enti deputati a gestire le vicende terrene, così da ritenersi che solo gli aspetti marcatamente fideistici vadano esclusi dalle questioni organizzative, che comunque risulterebbero intese e gestite da una prospettiva personalistica di matrice cristiana⁵. Estendendo la portata di tale considerazione, talora strumentalmente, si è equiparata la religione alla cultura, in quanto si configura come una narrazione condivisa e comprensiva di senso dell'esistenza umana e del mondo⁶.

Nell'Occidente moderno si è elaborato un innovativo artificio teorico di ragione su cui l'autorità politica può poggiare, quale ente consociativo tra privati e di origine mondana secondo una prospettiva individualistica e razionalistica del mondo, delle cause e degli effetti naturali e socio-politici. Il fattore religioso, con i suoi riverberi etici, costituisce in ogni caso un elemento identitario e assume un valore culturale e comunitario giuridicamente rilevante. In proposito circola il detto, formalizzato da Ernst Wolfgang Böckenförde, secondo cui "lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non è in grado di garantire". Tutto ciò ha indotto a ritenere, in senso critico, che le democrazie e la laicità abbiano allora, secondo una nota obiezione, una valenza etnocentrica, non già universale. La democrazia e i diritti umani si profilano coerenti con il pensiero occidentale, di cui costituiscono un prodotto concettuale; ai diritti individuali occidentali è noto che vengano contrapposti infatti i valori collettivi orientali.

⁴ Si tratta della prospettazione di **M. GAUCHET**, *Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion*, Gallimard, Paris, 1985. In tema si vedano le riflessioni svolte da **F. ALICINO**, *Religione e costituzionalismo occidentale. Osmosi e reciproche influenze*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), ottobre 2012.

⁵ Meditando da una prospettiva istituzionalistica - in dissonanza dall'opinione di Benedetto Croce sull'origine del pensiero moderno, anche giuspolitico - **G. FASSÒ**, *Cristianesimo e società*, Giuffrè, Milano, 1969, 2^a ed. (edizione originale 1956), sembra sostenere che l'esperienza storica non possa che essere anche politica e giuridica e che in Occidente non ci si possa definire cristiani giacché l'organizzazione sociale è dedita a rinvenire delle modalità pratiche di convivenza pacifica e non delle verità assolute. Una diversa questione concerne il problematico rapporto tra filosofia e teologia, su cui hanno dibattuto anche Nicolai Hartmann, Max Scheler, Martin Heidegger.

⁶ Ne tratta **S. FERLITO**, *Tradizioni religiose e ordine sociale. Alle origini dell'immaginario giuridico*, Carocci, Roma, 2022.



I diritti individuali - che sono dei concetti problematici ed equivoci - risultano strettamente correlati con la democrazia sia che vengano intesi come coesenziali in un rapporto di reciproca implicazione sia che li si concepiscano in opposizione al potere di governo. Vanno considerati come degli strumenti concettuali non universali bensì come dei dispositivi organizzativi costituenti una derivazione del pensiero giuspolitico di matrice prettamente occidentale e delle relative tradizioni nazionali, influenzate anche dalle credenze religiose con cui si sono confrontate e forgiate nel tempo. Il lessico giuridico, con i suoi istituti, si riferirebbe così a stili di vita e nozioni intelligibili alla luce del senso comune e della cultura locale e non dell'universo di senso e significati di chi proviene da una cultura differente e straniera, che pertanto risulta estranea a quella occidentale. Ciò pone delle difficoltà nella gestione dell'immigrazione e del pluralismo⁷.

In un'ottica laica vanno rispettate tutte le confessioni religiose, soprattutto quelle minoritarie, fornite o meno che siano di organismi istituzionali o rappresentativi, e anche le credenze meno accreditate, espressive di una religiosità, purché siano dotate di una qualche convinzione fideistica condivisa in maniera non settaria e la loro ragione d'essere sia sincera e non costituisca un mero escamotage ideato per agire in frode o in violazione alla legge a fini di lucro o allo scopo di fruire di benefici, in genere di natura economico-fiscale⁸.

Le istituzioni democratiche allora devono mantenersi imparziali nell'adozione dei provvedimenti, neutrali nel considerarne gli effetti concreti, equidistanti dalle varie credenze particolari e non devono identificarsi con alcuna di esse nell'erogazione dei servizi pubblici, nelle manifestazioni, nei riferimenti simbolici e nel richiedere di prestare un giuramento⁹. Devono evitare altresì che si diano discriminazioni

⁷ Delle utili riflessioni sui problemi dell'interculturalità si rinvengono in **M. RICCA**, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Dedalo, Bari, 2008: 348-349; **ID.** *Uso interculturale dei diritti umani e corologia giuridica*, in *Humanitas*, 69, 4-5, 2014, pp. 735-736.

⁸ Il tema viene affrontato criticamente da **R. GERACI**, *Osservazioni sulle confessioni religiose prive di adeguata rappresentanza istituzionale alla luce del mutato contesto etnico-sociale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 2 del 2020.

⁹ L'indicato spirito normativo ha indotto il legislatore italiano a modificare in senso laico - talora sotto l'indicazione della normativa e giurisprudenza sovranazionale - le disposizioni, antecedentemente ispirate a un modello confessionale o comunque eticistico, concernenti l'educazione dei figli, il trattamento dei lavoratori (circa il giorno di riposo, l'impiego di abbigliamento e di religiosi, l'assolvimento di mansioni incompatibili con i precetti religiosi, l'obiezione di coscienza), l'alimentazione e l'educazione scolastica, il giuramento che i testimoni sono tenuti a prestare, la tutela penale del sentimento



nell'esercizio dei diritti per motivi religiosi. Tutto ciò garantisce l'esplicitarsi dei principi di libertà ed eguaglianza degli individui e dei gruppi, assicura il riconoscimento delle diversità e l'inclusione sociale (in luogo dell'assimilazione forzata o di un multiculturalismo indifferente, insensibile alle particolarità), tutela il relativismo e il pluralismo culturale, religioso, filosofico, etico sociale e morale personale.

Appare plausibile e convincente allora la proposta di assegnare al pluralismo il ruolo di meta-valore - potenzialmente universale - in quanto costituisce la condizione per la compresenza di molteplici opzioni di senso della vita umana, che si rivelano essere preziose per le persone perché vi possono ravvisare altrettante differenti modalità per intendere e indirizzare la propria esistenza, anche dissociandosi dall'opinione sociale preponderante¹⁰, cosicché possano "essere sé stesse", seguendo i propri ideali e convincimenti. Per tale motivo comunemente si sostiene che la democrazia e i diritti consentano l'autenticità. Le diversità sociali, etniche, culturali, religiose e attinenti alle "categorie deboli", con le precise e variegata esigenze particolari, personali, collettive e comunitarie, richiedono una normativa adeguata, talora differenziata, che miri a considerare le specifiche esigenze, così da evitare quelle discriminazioni che una legislazione astratta e universale, concepita per individui disincarnati, irreali e decontestualizzati, rischia di comportare con la connessa, inevitabile omologazione delle persone, costrizione dell'autonomia e compromissione della libertà e coscienza.

È innegabile che, ancorché la "morte di Dio" e della metafisica venga declamata, finanche "urlata", da razionalisti, positivisti, esistenzialisti e umanisti in genere, le religioni continuino a costituire un fenomeno imponente, rivestendo un'importanza vitale per molte persone, e che insorga l'esigenza di una regolamentazione.

D'altronde anche sotto il profilo razionale le decisioni democratiche (ottenibili tramite il metodo della deliberazione, della negoziazione o quello comune della votazione) esprimono non una verità assoluta bensì una decisione contingentemente valida - costruita tramite l'esercizio di una pratica valutativa collettiva secondo i dettami della così detta "razionalità limitata" - suscettibile di errori, contestabile e soggetta a modifiche. Su ciò concordano sia quanti assegnano al metodo di "governo

religioso e i "reati d'opinione" (depenalizzando la bestemmia e il vilipendio alla religione) ed equiparando le credenze religiose nelle fattispecie incriminatrici.

¹⁰ Si tratta di un argomento avanzato da **J. RAZ**, *Value, Respect and Attachment*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.



del popolo” un valore epistemico ed etico (relativo) sia quanti gliene attribuiscono uno procedurale. A tale conclusione approdano i principali approcci di pensiero politico: quello di tenore liberaldemocratico, che si auto-celebra come imparziale e neutrale¹¹; uno inclusivo, tollerante e aperto alle diversità; uno ispirato a valori sociali e sensibile all'importanza delle tradizioni e dei legami comunitari; uno deliberativo democratico nonché, come suggerirebbe Ronald Dworkin, quanti fanno riferimento a una “comunità di principi” per praticare congiuntamente il principio dell'integrità, così da individuare l'unica risposta corretta agli interrogativi di convivenza alla luce della migliore interpretazione possibile dei valori associativi condivisi dalla comunità politica interessata.

I dilemmi etici pubblici e quelli morali personali vengono affrontati sostenendo l'esistenza di un dovere generale di fedeltà e lealtà alle istituzioni democratiche¹²; un obbligo di obbedienza all'autorità statale costituita e al diritto legittimo; la responsabilità di comportarsi correttamente con gli altri, secondo l'ideale della reciprocità o rispettando valori condivisi o almeno principi accettabili in un'ottica legalistica o di virtuosismo nell'orizzonte del patriottismo costituzionale, valorizzato dalle prospettive olistiche e organicistiche dello Stato e dal

¹¹ Secondo un'obiezione, sollevata da **J. RAZ**, *Facing Diversity: The Case of Epistemic Abstinence*, in *Philosophy and Public Affairs*, 19, 1999, pp. 3-46, il liberalismo intende professare un'astinenza epistemica sulle questioni assiologiche e sull'idea di verità, assumendo in genere come valido un modello politico di tipo contrattualista o procedurale, adatto a persone astratte, irreali e disincarnate. Tale pretesa asetticità invero non sarebbe praticabile in quanto si opera aprioristicamente una scelta metodologica, moralmente rilevante, riguardo alla relazione degli elementi stimati significativi ai fini decisionali.

¹² Per **H. KELSEN**, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, traduzione italiana di S. COTTA e G. TREVES, Etas, Milano, 1990, p. 20, il concetto di fedeltà istituzionale esprime il dovere di osservanza del diritto e avrebbe una natura mista morale e politica. Nel diritto pubblico e costituzionale l'espressione ha sollecitato l'attenzione per verificare se possa esserle tributata una valenza qualificata. Al proposito si veda **A. MORELLI**, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano, 2013, nonché **G.A. SALERNO**, *Il dovere di fedeltà tra simbolismo costituzionale e patriottismo repubblicano*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, vol. III, Giappichelli, Torino, 2005, e **ID.**, *La fedeltà alla Repubblica: alla ricerca dei caratteri essenziali*, in *Diritto Costituzionale*, 2, 2019, pp. 85-113, il quale evidenzia come la questione comporti dei dubbi amletici e dei disaccordi interpretativi profondi. Il potere politico spesso è stato considerato contraddistinto da un'aura sacrale, manifestata talora nei giuramenti, come rileva in chiave storicistica **P. PRODI**, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, il Mulino, Bologna, 2013. In Italia la Corte costituzionale si è pronunciata anche con le sentenze n. 149 del 1995 e n. 334 del 1996 per dichiarare l'illegittimità di riferimenti religiosi o divini nella formula del giuramento che era tenuto a prestare il testimone nel processo civile.



repubblicanesimo. Usualmente è richiesto il rispetto della distinzione tra sfera pubblica della convivenza civile e sfera privata, dove si è liberi di agire finché non s'interferisca indebitamente con gli altrui. Eventuali dissonanze e tensioni andrebbero affrontate tramite gli istituti dell'obiezione di coscienza, dell'accomodamento ragionevole, l'impiego di scriminanti e cause di non punibilità in campo penale, deroghe ed eccezioni normative nonché attraverso una legislazione specialistica che settorialmente consideri le differenze, soprattutto religiose¹³.

Il contenuto della sfera del decidibile e il merito delle questioni di *public choice* allora appaiono determinabili ricorrendo al canone della ragione pubblica universale, variamente intesa, e un'appropriata declinazione del principio della laicità statale. Tali parametri si prefiggono di assicurare tutela al principio dell'autonomia morale e della libertà religiosa. Così si ritiene possibile risolvere la questione normativa di cosa l'individuo debba fare: perché deve accettare che l'esigenza di coordinamento interindividuale sia risolta tramite un ordinamento democratico piuttosto che attraverso l'anarchismo o dei sistemi politici autoritari.

Invero sembra potersi sostenere che l'argomentazione classica illustrata, di tenore deontologico, comunemente addotta a sostegno della legittimazione razionale e della giustificazione etica della democrazia non sia soddisfacente. Non indica alcuna ragione conclusiva sul perché si dovrebbe partecipare al meccanismo democratico e che prevalga su ragioni concorrenti. Che questo metodo decisionale in linea di massima giovi a risolvere dei problemi di convivenza sia compatibile astrattamente con l'autonomia individuale non implica anche che il soggetto morale effettivamente sia tenuto ad aderirvi. Infatti si potrebbero non condividere i principi assiologici di base o i concreti strumenti partecipativi dell'impianto democratico. Si potrebbe non accettare la modalità con cui si struttura la democrazia o le norme inerenti alla gestione degli affari umani, soprattutto se ineriscono a questioni controverse e sensibili, a esempio in tema di bioetica, sanità, lavoro, tassazione.

¹³ In un ampio dibattito - in cui si colloca anche il pensiero di Iris Marion Young, Will Kymlicka, Tariq Modood, Bhikhu Parekh, Charles Taylor - **B. BARRY**, *Culture and Equality*, Polity Press, Cambridge, 2001, muoverebbe una "critica egalitaria" al multiculturalismo, sostenendo che non sarebbe possibile accordare un identico riconoscimento a culture connotate da convinzioni profonde incompatibili, inerenti a ideali basilari di giustizia e bontà. In tema si vedano anche le riflessioni di **A. FACCHI**, *I diritti nell'Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione*, Laterza, Roma-Bari, 2001.



Occorre vagliare dunque l'ipotesi che si possano addurre altre ragioni perché il soggetto morale, rispondendo ai reclami della propria autonomia, sia auto-obbligato ad accettare il metodo democratico come vincolante.

2 - Laicità e libertà

Quanto all'assunzione delle scelte collettive, nell'impianto laico e pluralista della democrazia è insita l'idea di affidarsi normativamente, tanto metodologicamente quanto contenutisticamente, a una ragione pubblica, con connessa etica pubblica. Questa impone di basarsi su argomenti spendibili in forza della loro tendenziale universalizzabilità in quanto elaborati sulla base di concetti non dogmatici né particolari sicché i relativi precetti non risultano espressivi di una specifica credenza e visione del mondo bensì mirano a fondarsi su ragioni, sottoponibili a vaglio critico da parte di chiunque e rispettose della parità morale e libertà religiosa di tutti.

Insorgono numerose controversie sull'accezione corretta della nozione di laicità e, dunque, circa le relative implicazioni concrete e il merito delle norme e decisioni da adottare¹⁴. Si danno plurali versioni di

¹⁴ Come evidenzia **C. LUZZATI**, *Il lessico della laicità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2009, il termine "laicità" è vago e infatti il suo significato è contestato e dà luogo a controversie circa il suo contenuto e le implicazioni, tant'è che si rivendicano forme "sane" di laicità da altre, qualificate come scorrette. Sul termine si veda l'analisi e i riferimenti bibliografici in **M. d'ARIENZO**, *La laicità francese secondo Nicolas Sarkozy*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2008. L'effettività della democrazia e della laicità di uno Stato vanno vagliate *a posteriori* in base alla legislazione e giurisprudenza complessiva, scrutinando l'insieme dei provvedimenti. Sui profili giurisprudenziali della questione cfr. **S. DOMIANELLO**, *Osservazioni sulla laicità quale tecnica metodologica di produzione del "diritto giurisprudenziale"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2011. **L. ZANNOTTI**, *La sana democrazia. Verità della Chiesa e principi dello Stato*, Giappichelli, Torino, 2005, e **ID.**, *Date a Dio anche quello che è di Cesare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2007, oltre a manifestare il convincimento che per la Chiesa cattolica la laicità postulerebbe, impropriamente, l'adesione ai propri principi morali, giudicati naturali e non negoziabili nel loro nucleo essenziale e intesi in senso assoluto e universale, lamenta che la democrazia rimarrebbe strutturalmente conflittuale in quanto vi si scontrano irriducibili, e talora intraducibili, concezioni della vita, che rendono ostica l'adozione di scelte condivise. Il problema è indagato sotto plurali punti di vista in **E. CAMASSA**, *Democrazie e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI Secolo*, Atti del convegno nazionale ADEC, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.



tale ideale nonché di principi giuspolitici specifici, diritti e libertà - espressivi di valori e concetti assiologici - essendo suscettibili di essere intesi secondo molteplici significati, come dimostrano i contrasti attorno al loro esercizio.

Di certo non risulta predicabile la coincidenza dell'etica pubblica con i valori religiosi preponderanti, come avviene negli Stati illiberali e nelle religioni che non distinguono tra gli affari spirituali "di Dio" e gli affari temporali "di Cesare"¹⁵, o con quelli comunitari prevalenti. Non appare legittimo richiamare una religione civile, com'era tipico delle democrazie antiche, che presupponevano un ontologismo etico oggettivista, spesso ritenuto radicato in una tradizione insondabile di origine sacrale, o ammettere una forma di religiosità secolare "senza Dio"¹⁶ con riferimenti a un asserito eticismo immanente, organicistico o sociologico. Indubbio è che però, di necessità, il diritto deve assicurare una convivenza civile conforme a un ideale d'ordine pubblico, il cui contenuto non può che essere determinato socialmente¹⁷. Pure rimanendo controversa la determinazione del rapporto tra diritto, etica sociale e morale personale¹⁸, si stima che questo non possa che sussistere da una prospettiva sia pratica che concettuale giacché il diritto pretende obbedienza in nome di un ideale basilare di giustizia, come osserva Robert Alexy.

Per affrontare le questioni giuspolitiche in senso laico ci si affida allo strumento decisorio del ragionamento pubblico democratico tra persone libere ed eguali, che dibattono criticamente su argomenti soggiacenti al criterio dell'universalizzabilità delle massime d'azione, così

¹⁵ In senso concorde sembra esprimersi **P. CONSORTI**, *Globalizzazione delle democrazie, laicità e religione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2007, p. 10.

¹⁶ **A. PORCIELLO**, *La religione atea di Dworkin e la divinizzazione del valore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 6 del 2019, contesta a **R. DWORKIN**, *Religione senza Dio*, Einaudi, Torino, 2013, che il riferimento a una credenza, non divinizzata ma trascendente e a carattere spirituale, esorbita dalla sottoponibilità al dialogo democratico e razionale tra persone che hanno diverse concezioni del mondo.

¹⁷ Solo nel senso indicato per un giuspositivista come Herbert Lionel Adolphus Hart si può concepire, sotto il profilo pratico, una sorta di "contenuto minimo di diritto naturale". Di qui si sviluppa la versione incorporazionista del giuspositivismo.

¹⁸ Si tratta di un dibattito indomito, come emerge dalla disamina di **G. MANIACI**, **G. PINO**, **A. SCHIAVELLO**, *Ragione pubblica e separazione tra diritto e morale*, Duepuntiedizioni, Palermo, 2009.



da rideterminare il nesso e il senso dei concetti di *veritas* e *auctoritas*¹⁹. L'epistemologia moderna e contemporanea muovono dalla prospettiva personale di un soggetto morale autonomo, che deve darsi da sé le norme d'azione, ravvisandone il fondamento in funzione di ideali di giustizia e bontà cosicché sono valide, legittime e giustificate solo le norme auto-determinate secondo ragioni potenzialmente opponibili a chiunque. Una ragione normativa, idonea a guidare il comportamento umano, si basa su processi inferenziali e argomenti di tenore non dogmatico bensì critico dialogico, scientifico o logico. Si tratta, secondo Joseph Raz, di "ragioni per l'azione", che possono inerire anche all'organizzazione dei rapporti interpersonali.

Si pone così la questione di stabilire quale possa essere il ruolo eventualmente ascrivibile alla riflessione di matrice religiosa nel contesto decisionale pubblico democratico, soprattutto allorché si tratti di scelte eticamente sensibili e impattanti sulla libertà di coscienza e di religione, che deve potere essere esercitata da individui e gruppi.

Al riguardo si è sostenuto di dovere riconoscere valenza ai contributi fideistici che propongano una traduzione dei propri concetti e propositi in rigorose "ragioni pubbliche", vagliabili razionalmente da chi non conosce e non condivide i presupposti nozionistici confessionali, come suggerirebbe la *Rawls's proviso*²⁰. Si è argomentato che una traduzione di genuine motivazioni teologiche sia eccessivamente onerosa, se non impossibile, da compiere e pertanto che occorra esprimersi in modo intelligibile, spendendo degli argomenti ragionevoli, incentrati su un'accezione di giustizia o di bene - in luogo del richiamo a precetti divini - potenzialmente apprezzabile in maniera universale o su principi generali irrefutabili o almeno condivisibili esponendo preoccupazioni, esigenze, concetti della tradizione culturale, spesso connessa con le religioni²¹.

¹⁹ Tale nesso è posto in evidenza in **A. MORELLI, A. PORCIELLO**, *Verità, potere e simboli religiosi* (in www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0031_morelli_porciello.pdf).

²⁰ Al proposito si consulti **J. RAWLS**, *The Idea of Public Reason Revisited*, in *The University of Chicago Law Review*, 3, 1997, pp. 765-807. In tema si vedano le osservazioni avanzate da **A. SCHIAVELLO**, *Ragione pubblica o ragione senza aggettivi? Riflessioni critiche sulla nozione rawlsiana di ragione pubblica*, in *Etica pubblica e pluralismo*, a cura di G.L. BRENA, Il Messaggero, Padova, 2001; **ID.**, *Due concezioni della ragione pubblica a confronto. Dissezione analitica della nozione rawlsiana di ragione pubblica*, in *Etica & Politica* (www2.units.it/etica/2001_1/schiavello.html, 2001).

²¹ Che le dottrine religiose non vadano escluse completamente dall'arena politica è sostenuto da approcci e studiosi diversi, come **C. TAYLOR**, *Religion in a Free Society*, in *Articles of Faith, Articles of Peace: The Religious Liberty Clauses and the American Public*



La formula democratica deliberativa nella versione habermasiana richiede a tutti i cittadini di prestare un'attenzione, finanche una sensibilità, che dimostri una responsabile apertura all'inclusione e l'accettazione del confronto tramite uno sforzo di comprensione delle esigenze e prospettive anche fideistiche altrui. Si sostiene che meriti d'essere considerato il rilevante ruolo esistenziale, sociale e culturale che rivestono i convincimenti e le credenze in tema di religione e l'importanza di pervenire a delle scelte massimamente ponderate d'interesse pubblico nell'ottica di consentire libertà, autodeterminazione e autorealizzazione personale. Così, è stimato dovuto un atteggiamento, se non di cooperazione delle azioni individuali o collaborativo per un bene superiore comune, quantomeno di coordinazione in ragione di una "solidarietà tra estranei" nell'interesse collettivo e dei singoli, evitando delle asimmetrie di oneri troppo gravosi solo per alcuni cittadini, che verrebbero discriminati in base alla proprie convinzioni. Il pensiero post-secolare dovrebbe porre fede e ragione in dialogo per un'auto-comprensione collettiva tendente all'eguale rispetto alla luce della consapevolezza del relativismo e della fallibilità delle prospettive particolari e dell'esigenza di convivere bene tra persone che si curano d'essere ragionevoli sulle scelte da assumere per convivere in maniera pacifica²².

Philosophy, a cura di J.D. HUNTER, O. GUINNES, Brooking Institution, Washington D.C., 1990, pp. 93-113; **ID.**, *Varieties of Religion Today: William James Revisited*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 2002; **ID.**, *A Secular Age*, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Mass.)-London, 2007, secondo cui la politica si occupa di valori comuni e la religione è un fenomeno di coesione sociale determinata da valori condivisi, di cui lo Stato dovrebbe riappropriarsi senza appiattirsi su uno spirito secolare, umanista e individualizzante. Sull'argomento si veda **J. WALDRON**, *Religious Contributions in Public Deliberation*, in *San Diego Law Review*, 30, 1993, pp. 817-848; **ID.**, *Two-way Translation: The Ethics of Engaging with Religious Contributions in Public Deliberation*, 2010 (in <https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=48108512411100127105083123016126064104035090029001010110002117092119101096088119113041000008060051058110118085098075104092113060083005001074103093122084004083025073059066003013114015025000025023082122125087096084081082089115015065120083112113117007&EXT=pdf&INDEX=TRUE>).

²² In tema si vedano le riflessioni svolte da **J. HABERMAS**, *Religion in the Public Sphere*, in *European Journal of Philosophy*, 14,1, 2006, pp. 1-25; **ID.**, *Tra scienza e fede*, traduzione italiana di M. CARPITELLA, Laterza, Roma-Bari, 2006; **ID.**, *Contro il disfattismo della ragione moderna. Per un nuovo patto tra fede e ragione*, in *Teoria Politica*, 23, 1, 2007, pp. 5-10; **ID.**, *Perché siamo post-secolari?*, in *Reset*, 108, 2008, pp. 23-32; **ID.**, *Verbalizzare il sacro. Sul lascito religioso della filosofia*, traduzione italiana di L. CEPPEA, Laterza, Roma-Bari, 2015. Secondo l'Autore il linguaggio ha un valore veritativo e la democrazia consente la comunicazione



Sembra plausibile ritenere che il ragionamento e le proposte legislative di origine religiosa, sebbene siano ispirate a visioni dogmatiche particolari e metafisiche della vita e del mondo, possano contribuire ad arricchire il dibattito democratico che però²³, ai fini decisionali e normativi, può disaminare e accettare solo le argomentazioni laiche in quanto rispettose dell'autonomia morale personale di tutti, senza eccedere nell'accogliere acriticamente il contenuto fideistico delle dottrine religiose, ancorché siano radicate e diffuse. Queste infatti spesso non solo mirano al trascendente ma hanno una dimensione assertiva di carattere autoritario, irrispettosa della ragione, volontà e soggettività morale personale.

3 - Ragione e morale

Alla luce di quanto argomentato, una prospettiva normativamente valida per assumere correttamente le decisioni pubbliche deve risultare non solo astrattamente compatibile ma anche effettivamente conforme con il meta-valore metodologico dell'autonomia morale della singola persona. Tale possibilità sembra sperimentabile solo entro un ordinamento democratico finalizzato al rispetto dell'autonomia di tutte le persone, così da regolare e promuovere l'esplicazione della loro soggettività morale, volontà, personalità e libertà. Ciò avviene nel tempo, permettendo a ciascuno d'acquisire conoscenze ed esperienze e di sviluppare una capacità critica di giudizio e scelta nel dirigere la propria esistenza confrontandosi con le esigenze altrui. Allo scopo occorre un'organizzazione sociale basata su una struttura istituzionale e la predisposizione di vari diritti, anche sociali, per assicurare concretamente pari libertà, eguaglianza e non discriminazione nonché l'accesso a beni e servizi di preminente importanza per la vita umana.

intersoggettiva in una "società complessa" tramite il riconoscimento di presupposti dialogici politicamente e giuridicamente rilevanti da rispettare nel dibattito decisionale pubblico, così da pervenire criticamente e deliberativamente a una statuizione normativa valida, costituita dalla soluzione comparativamente migliore. Meritano di essere ricordate le pagine belle, colte e appassionate, di Johann Georg Hamann sul rapporto tra religione, linguaggio, ragione e verità.

²³ Sul punto cfr. E. MENDIETA, J. von ANTWEPEM, *Religioni e spazio pubblico. Un dialogo tra J. Habermas, C. Taylor, J. Butler e C. West*, traduzione italiana di M. BORTOLINI, Armando, Roma, 2015; F. VIOLA, *Pace e libertà religiosa*, in *La pace necessaria*, a cura di M. D'AVINO, U. DE SIERVO, Ave, Roma, 2017, pp. 59-68; ID., *Il ruolo pubblico della religione nella società multiculturale*, in *Multiculturalismo e identità*, a cura di C. VIGNA, S. ZAMAGNI, Vita e Pensiero, Milano, 2002, p. 109.



L'anarchismo e l'autoritarismo politico non assicurano diritti soggettivi né pari considerazione e rispetto per l'autonomia personale. Non appare del tutto soddisfacente l'argomento deontologico rigoroso, secondo cui la democrazia concilierebbe l'autonomia e l'autorità, pure intendendo quest'ultima non come assoluta eteronomia decisionale bensì quale meccanismo di autodeterminazione politica collettiva, tramite la partecipazione diretta o indiretta al processo decisionale, con il rispetto di eguali diritti e libertà personali e riconoscendo la possibilità di un vaglio giurisdizionale circa la fondatezza dei precetti di legge. Tale argomentazione deontologica - tralasciando le problematiche inerenti alla modalità pratica d'attuazione del procedimento partecipativo e che coinvolgono anche una versione consequenzialista della democrazia - non sembra fornire una ragione morale determinante, e quindi indicare un obbligo morale forte, per cui il soggetto sarebbe tenuto ad accettare il sistema democratico.

Una versione particolarmente efficace e fortunata del deontologismo è quella del contrattualismo e neo-contrattualismo politico, nel cui ambito si sostiene che gli individui non possano che essere parti necessarie e indefettibili di un meccanismo pattizio, secondo plurali argomentazioni, cosicché si sostiene che insorgerebbero dei vincoli di obbedienza alle istituzioni pubbliche²⁴. Non emerge tuttavia alcuna ragione conclusiva per cui si dovrebbe aderire a simile impostazione o a un contratto o perché si sarebbe tenuti a obbedire all'autorità e al diritto, tanto più se non si condividono i principi distributivi e organizzativi di fondo o la regolamentazione di questioni eticamente sensibili o la configurazione di diritti e libertà.

Si è sostenuto, così, che il meccanismo argomentativo deontologico condurrebbe solo a un obbligo morale debole, e come tale defettibile, di obbedire al diritto, essendo rimessa in ultimo all'autonomia morale la decisione ultima su come indirizzare la propria condotta. Usualmente i sistemi giuspolitici sono imperniati su un ideale deontologico di doverosità e giustizia o, per altra prospettiva, su un ideale utilitarista o neo-utilitarista, in talune versioni anche attinenti a garantire i diritti individuali. Simili modalità per legittimare e giustificare la democrazia, tuttavia, risultano poco convincenti perché non assegnano alcun ruolo

²⁴ Per una rassegna dei preminenti argomenti, anche non deontologici, adottati a favore dell'autorità politica in generale e del sistema democratico in particolare nonché delle pertinenti obiezioni sia consentito rinviare alla prospettiva formulata in **S. TARANTO**, *Le ragioni della democrazia. Perché è necessaria e come praticarla in un mondo multireligioso*, Edizioni Efestò, Roma, 2022.



effettivo all'autonomia morale, che rimane richiamata in modo presuntivo e simbolico. Non si fornisce alcuna valida ragione normativa all'anarchico o allo scettico sul perché sarebbe tenuto per giustizia, utilità o in forza di qualche altro argomento a riconoscere come valida la democrazia e perché si debba obbedire al diritto, rinunciando alla propria autonomia con connessa pretesa di moralità e libertà, che possono apparire naturali, indisponibili, non negoziabili né derogabili. L'esigenza morale di rispettare l'autonomia e la libertà altrui non si profila sufficiente a sostenere l'insorgenza di un'obbligazione così penetrante per attenersi a un'autorità politica che decide su un'ampia sfera di condotte.

Che simili impostazioni tradizionali siano deboli emerge anche dalla significativa contestazione che non si dà una distinzione netta tra una sfera pubblica e una sfera privata (peraltro da molti ritenute collegate da un incerto spazio socio-culturale di libertà religiosa, d'informazione, critica, satira e manifestazione del pensiero) e dalla lamentela che sia impraticabile un dualismo tra diritto e foro della coscienza interiore²⁵ e che risulta fortemente controverso il livello di erogazione di servizi e prestazioni pubbliche pretensibili, della tassazione e la gestione dei rapporti tra le diverse categorie socio-economiche.

Sono tanto innumerevoli quanto vani i tentativi filosofici e gli sforzi teologici compiuti nel corso dei secoli per comporre fede e ragione o per ricondurre l'una all'altra anche circa il diritto da promulgare. Di sovente si afferma che ciò avverrebbe in nome della ritenuta unicità ed evidenza di un ideale di giustizia, inteso come ordine razionale o sociale²⁶; di bene, declinato come comune; di una peculiare concezione antropologica della persona e delle sue caratteristiche essenziali o delle sue esigenze, potenzialità o "capacità e funzionamenti". Anticamente s'invocava l'impeccabile armonia celeste o naturale, che induceva ad anelare a essere testimoni della manifestazione sensibile di una perfezione divina o cosmica, cui si doveva compartecipare conformandosi a quanto indicava la tradizione e l'autorità, ammantate da un'insondabile aura di sacralità.

I principi deontologici di giustizia di base, le regole portanti del contratto politico e le proposte di massimizzazione quantitativa o

²⁵ Alla ricostruzione storico-concettuale dell'evolversi della questione si dedica **P. PRODI**, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, il Mulino, Bologna, 2000, che evidenzia l'impervio percorso di distinzione tra reato e peccato e segnala la problematica degli integralismi e fanatismi religiosi intransigenti nelle varie epoche.

²⁶ Storicamente affronta la problematica la filosofia scolastica, che tratta anche della disputa tra teismo e deismo.



qualitativa utilitaristica non necessariamente risultano rispettose dell'autonomia personale. Occorre rimeditare allora il modo di concepire l'ideale democratico soprattutto con riguardo ai profili di connessione con il principio di laicità e di libertà religiosa. S'intende accreditare un paradigma "conseguenzialista globale indiretto delle regole", incentrato sulla promozione del valore irrefutabile dell'autonomia morale personale, giacché ogni affermazione normativa, come anche ogni contestazione scettica, possono essere avanzate solo in nome dell'autonomia di chi le formula. Ciò indica che va osservato un principio generale dell'autonomia morale, così da coordinare quella individuale, che richiede di essere maturata nel tempo come capacità critica, di giudizio e scelta in una dimensione di relazioni personali inevitabili. Necessita un contesto normativo e istituzionale per esplicitarla, che preveda la predisposizione di regole organizzative e comportamentali che garantiscano delle condizioni giuridiche e materiali (come funzioni e servizi pubblici, pace, ordine e sicurezza, disciplina del lavoro e della previdenza, infrastrutture e un *Welfare State*) per l'esercizio di diritti e libertà in regime di tendenziale eguaglianza. Ecco allora che si richiede il rispetto delle regole democratiche in un'ottica consequenzialista perché si assicuri il principio dell'autonomia morale generale e personale, cosicché sembra ravvisarsi una ragione morale forte per i singoli per obbedire in linea di massima al diritto. È l'autonomia morale della persona a implicare d'attenersi a un articolato sistema di regolamentazione dell'autonomia generale di tutti perché essa stessa possa maturare ed esplicitarsi.

L'autonomia personale, pertanto, esige che si rispettino quelle regole, che non possono che essere democratiche, finalizzate e funzionali a consentire la propria formazione e tutela. La prospettiva consequenzialista delle regole, che promuove l'autonomia morale tramite una pratica organizzativa democratica rispettosa di principi, diritti e libertà individuali e di gruppo, consente pertanto di coniugare l'autonomia morale personale con l'autorità politica in nome dell'autonomia stessa, così da risultare fondata agli occhi del singolo soggetto morale. S'indica che è bene rispettare le regole, consensualmente e contingentemente stabilite, che, per quanto fallibili, imperfette e talora incongruenti, nel complesso si prestano allo scopo indicato nell'eguale rispetto della persona e dei gruppi. La democrazia, così, appare legittimata e giustificata non tanto per la potenziale partecipazione individuale, diretta o indiretta, al processo decisionale e non perché esprimerebbe un approccio in astratto stimato giusto contrattualmente e deontologicamente architettato bensì perché configura il metodo ottimale per determinare le condotte migliori da



assumere per conseguire un assetto buono nelle relazioni sociali e per consentire l'esercizio dell'autonomia di ciascuno.

L'approccio consequenzialista propugnato non risolve automaticamente le inevitabili controversie afferenti a temi eticamente sensibili di bio-diritto oltretutto le rivendicazioni identitarie e le pretese, avanzate in nome della libertà morale e religiosa e dell'integrità, coerenza e "unicità di vita" del credente, dell'ateo o dell'agnostico, conformemente con le convinzioni morali che rivestono seria e rilevante importanza esistenziale. Tuttavia esso consente di affrontare nel modo ottimale simili profili critici tramite una spiccata ottica anti-paternalistica e laica. Emerge dunque una ragione morale forte per rispettare le decisioni democratiche, sebbene non condivise, e obbedire al diritto, rimanendo leali verso le istituzioni pubbliche. Il principio del rispetto della morale personale di ciascuno e delle esigenze di tutti richiede di aderire allo strumento democratico non per un dovere di giustizia quanto finalisticamente allo scopo di consentire la formazione e l'esplicazione dell'autonomia morale propria e altrui, delineando anche le modalità per consentire la coesistenza delle diverse fedi religiose.

L'approccio democratico si prefigge razionalmente e ragionevolmente di ampliare la conoscenza di problemi, esigenze, obiezioni e potenziali soluzioni; di coordinare le azioni individuali, di cooperare in vista di un interesse collettivo o collaborare per un ideale comune condiviso; di rinvenire un accordo anche parziale su singoli temi critici²⁷. Nella prospettiva consequenzialista esso pertanto sembra valido e insuscettibile di essere rifiutato perché è conforme con il principio dell'autonomia morale, a differenza di quanto accade con l'anomia, le varie forme di anarchismo e di autoritarismo politico ma anche per la prospettazione democratica deontologica²⁸. La dimensione argomentativa del metodo democratico prende in considerazione preferenze, emozioni,

²⁷ Al riguardo si vedano le riflessioni di **J. AGUILÓ REGLA**, *El arte de la mediación. Argumentación, negociación y mediación*, Editoria Trotta, Madrid, 2015. Come argomenta **F. VECCHI**, *Spunti critici attorno ai temi del «relativismo etico» in democrazia, del dialogo e dei «principi non negoziabili» dalla Chiesa*, in *Diritto e Religioni*, 2008, pp. 572-589, il senso e il futuro del dialogo democratico risiedono nell'anelito alla comprensione reciproca, diversamente è l'ideologia della libertà in senso illuminista a divenire dogmatica.

²⁸ Come esplicitato nel primo capitolo di **S. TARANTO**, *Le ragioni della democrazia*, cit., l'autoritarismo per definizione si contrappone all'autonomia morale; l'anarchismo politico e filosofico predicano delle accezioni di libertà ed eguaglianza assolute e rigorose che, aporeticamente, nel tempo pongono a repentaglio l'autonomia morale e le condizioni per esercitarla, conducendo inevitabilmente alla loro compromissione.



sentimenti, tradizioni, credenze e convincimenti in tema di religione in quanto hanno importanza personale e sono ricomprese nella sfera di scelte esistenziali insite nell'autonomia morale sicché meritano rispetto. Essa mira a rinvenire soluzioni pratiche di convivenza in condizioni di relativismo e pluralismo arginando tanto il fanatismo esasperato, che rifiuta di sottoporre a discussione o di porre in dubbio una tesi contestata, quanto lo scetticismo intransigente, che pretende prove assolute e dimostrazioni inconfutabili²⁹.

Accettando la prospettiva etica proposta, al cittadino si fornisce una ragione morale forte e cogente per essere leale alle istituzioni democratiche e conformarsi alle relative norme, potendo mantenersi fedele ai propri convincimenti morali nonché in tema di religione - come credente, ateo o agnostico - in quanto è consapevole che la propria autonomia è suscettibile di vari limiti³⁰, tra cui quello di rispettare l'autonomia altrui in forza di un principio generale dell'autonomia, e che essa si struttura solo entro istituzioni democratiche rispettose di eguali diritti e libertà. Inoltre il soggetto morale deve considerare l'autoreferenzialità e parzialità della propria prospettiva individuale e che le scelte pubbliche ineriscono anche a questioni di minore importanza o meramente preferenziali o contenenti elementi incomparabili o incommensurabili e che appare ragionevole delegare allo scrutinio di un organo rappresentativo qualificato, contemplandosi la possibilità di operare una verifica giudiziale dei provvedimenti e delle leggi, usualmente anche attraverso un vaglio di costituzionalità.

Per le ragioni esplicitate, conclusivamente dal singolo soggetto sarebbero da considerare moralmente accettabili le norme prescritte dal metodo democratico, in cui si deve avere "fede" ovvero fare affidamento giacché la morale pretende che ci si comporti con rispetto e correttezza verso gli altri, tenendo conto della loro autonomia morale e delle loro esigenze.

L'atteggiamento consequenzialista indicato, funzionale a promuovere l'autonomia morale personale per mezzo della democrazia e della connessa predisposizione di regole di condotta, delinea una specifica

²⁹ In tema si vedano le osservazioni di **C. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA**, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, traduzione italiana di C. SCHICK, M. MAYER, E. BARASSI, Einaudi, Torino, 1966, p. 66.

³⁰ La capacità di darsi da sé delle regole, soprattutto riguardo ai rapporti sociali, rischia di essere autoreferenziale, di non conoscere le esigenze altrui, di procedere in regime di scarsità di informazioni e competenze, di compiere errori valutativi in un'ottica parziale e di breve periodo.



versione di laicità e modalità d'intendere e praticare la libertà religiosa e, quindi, le rispettive pretese, i relativi limiti e le implicazioni generali³¹. Di tale maniera, secondo un atteggiamento equidistante, inclusivo, tollerante e benevolente, andranno consentite deroghe legislative, tutele differenziate e l'espressione della libertà religiosa con l'unico limite di non ledere l'autonomia e la libertà altrui. Tale intendimento in via di principio, che non esclude la sussistenza di problematiche attuative e che vanno risolte casisticamente alla luce della valutazione degli interessi concorrenti, consente di fornire una peculiare giustificazione normativa alla democrazia, alla legislazione, alle decisioni giudiziali e offre una chiave di lettura per interpretare lo spirito di principi, istituti e nozioni giuridiche.

Incidentalmente può notarsi come nel diritto positivo, con eminente riguardo a quello italiano, si rinvenivano spesso delle clausole indefinite, il cui significato di fatto viene ricondotto al *mainstream* dominante. Sono richiamate di frequente in alcune fattispecie, appartenenti alla disciplina ecclesiasticistica e penalistica, le nozioni di ordine pubblico; buon costume; atti, pubblicazioni e spettacoli osceni; pudore sessuale; morale della famiglia³²; sentimento religioso; onorabilità della persona; sentimento di pietà per i defunti; quiete pubblica. Simili concetti permangono vaghi e problematici perché si rischia che gli venga ascrivito un significato moraleggiante, modellato di fatto sull'etica della maggioranza, in un'ottica etnocentrica e secondo un criterio acriticamente quantitativo³³, o, peggio ancora, sul convincimento fideistico prevalente o, pericolosamente, sulla mentalità del singolo funzionario o magistrato mentre occorrerebbe valutarle con delle competenze critiche diverse da quelle popolari e persino da quelle tecniche, se rimangono di tipo meramente nozionistico o oggetto di un ragionamento riduzionistico o sillogistico. Non è un caso che il canone generale della ragionevolezza pratica venga invocato e adoperato per plurali usi specifici come una sorta

³¹ Come evidenzia **V. PACILLO**, *Sovranismo e libertà religiosa individuale*, in P. CONSORTI (a cura di), *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società*, Pisa University Press, Pisa, 2019, pp. 188-189, la libertà di vivere secondo coscienza si dà purché non si traduca in condotte che pregiudicano i diritti altrui, come configurati dalla legge in aderenza con un dovere generale di fedeltà alla Repubblica.

³² Si pensi all'abrogazione del reato di adulterio e di concubinato, come da sentenze n. 126 del 1968 e n. 147 del 1969 della Corte costituzionale, e dell'istituto del "matrimonio riparatore" nonché alla previsione della parità nei rapporti tra i coniugi.

³³ Al riguardo si rilevano le osservazioni formulate da **F. BASILE**, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010.



di *actio finium regundorum* concettuale di senso di principi e norme, di qualificazione giuridica o come presidio ultimo di validità normativa³⁴.

Un senso e un'accezione diversa avrebbero tali nozioni giuridiche se i principi e le norme, con i valori sottesi, venissero intesi alla luce e in funzione del principio dell'autonomia personale e generale, che pure può darsi in plurali versioni, in quanto mira a presidiare con vigore le scelte individuali laddove non danneggino alcuno, così da suggerire un'accezione minimale e laica delle nozioni indicate.

In linea di massima, come indicazioni generali sulle implicazioni della proposta etica e metodologica formulata a difesa di una democrazia concepita in senso consequenzialista, può rilevarsi quanto segue con riferimento alla possibilità per il singolo individuo di mantenersi (a) leale nei confronti delle istituzioni pubbliche; (b) fedele alle proprie convinzioni religiose, così da esplicitare la propria libertà religiosa in forma individuale e di gruppo; (c) moralmente integro perché possa assecondare la propria coscienza e seguire le proprie convinzioni finché non rechi danni ad altri.

a) L'approccio consequenzialista delle regole, ispirato e volto alla tutela dell'autonomia morale individuale tramite la previsione di condizioni per la sua formazione ed esplicazione nel tempo, assolverebbe a una funzione politica fondativa. Sembra fornire una legittimazione razionale nonché una giustificazione etica sociale e morale individuale al meccanismo organizzativo democratico e, così, conferire validità alle istituzioni pubbliche e farebbe insorgere l'obbligo generale di osservare il diritto. In questa sede si tralascia di specificare quali siano i limiti e le eccezioni a tale previsione e che risiedono nell'incoerenza della legislazione o giurisdizione rispetto ai presupposti menzionati ovvero alla violazione del principio dell'autonomia morale, dell'effettiva democraticità delle istituzioni o delle loro specificazioni. È il principio dell'autonomia - inconfutabile performativamente in quanto se ne farebbe impiego per formulare un giudizio, anche se fosse quello di negarne il valore - che pretende dal soggetto morale di attenersi all'insieme di disposizioni finalizzate a creare le condizioni complessive politiche, sociali e materiali per formare ed esplicitare l'autonomia tanto per sé quanto per gli altri, cosicché in via di principio non ci si può esimere dall'osservare un sistema organizzativo democratico, partecipato, rispettoso di diritti e libertà personali in regime di tendenziale eguaglianza.

³⁴ Si vedano in proposito i rilievi di **S. ZORZETTO**, *Ragionamento giuridico e ragionevolezza*, in A. CARRATTA, M. DE CARO, G. PINO (a cura di), *Intorno al ragionamento giuridico*, RomaTrE-Press, Roma, 2022, pp. 13-42.



b) Un modello democratico è tale se riconosce legislativamente e assicura giudizialmente in maniera effettiva la laicità statale, evitando discriminazioni e assicurando eguaglianza sociale, giuspolitica e parità morale anche nell'esercizio della libertà religiosa, che include la possibilità di professare volontariamente una fede e di esercitarne sia individualmente che collettivamente il culto senza ledere altri, di non credere e quindi di essere ateo o agnostico nella molteplici forme con cui tale convinzione può estrinsecarsi e di abbandonare e modificare liberamente le proprie convinzioni.

In questo senso una prospettiva di tenore consequenzialista, ispirata alla promozione dell'autonomia, definizionalmente tende a garantire il riconoscimento del pluralismo religioso e culturale e, così, diritti e libertà individuali e di gruppo anche di tipo culturale. Prescrive d'evitare che si rechino pregiudizi da parte di un gruppo nei confronti del singolo, soprattutto se minorenne, qualora ne ledano l'autonomia, che include l'integrità psicofisica. Vanno vietate allora le pratiche di mutilazione, le attività finalizzate all'impiego non personale di sostanze stupefacenti, l'imposizione di matrimoni. Va consentita la formazione scolastica e universitaria presso istituti d'istruzione anche confessionali purché permettano la socializzazione e strutturazione della coscienza e capacità di giudizio e di scelta, la formazione cognitiva e critica in un contesto di confronto con altre dimensioni culturali e di senso dell'esistenza umana.

Non rientra negli intenti di queste riflessioni di ordine generale specificare e disaminare le esatte implicazioni dell'approccio giustificatorio prospettato, che essendo complesse meritano una trattazione casistica, come dimostra l'esteso e approfondito dibattito sulla problematica del pluralismo culturale e religioso. In via di principio possono trarsi alcune primissime conclusioni che, sebbene generiche e provvisorie, può giovare segnalare.

La legislazione statale dovrebbe addivenire ad accordi e intese con le confessioni religiose e consentire gli istituti paritari, le università private confessionali. Vanno tollerati, in linea di massima, gli istituti del diritto di famiglia straniero nonché consentite e tutelate le forme stabili, variamente denominate, di convivenza civile. Va consentito nello spazio pubblico l'impiego individuale di simboli e abbigliamento religioso, che non determini pericoli per la sicurezza e pubblica incolumità, ed evitato un preferenzialismo delle istituzioni verso un'opinione in tema di religione, così da escludere riferimenti confessionali da parte dello Stato. Va tutelata la libertà di culto e meritano rispetto i giorni festivi e le regole alimentari prescritte dalle confessioni religiose, consentendo anche ai minori di



attenervisi anche a scuola. Devono essere precluse forme di giuramento che implicino l'adesione a dogmi o professioni di fede. La normativa finanziaria può essere sensibile a esigenze religiose e prevedere contributi, agevolazioni ed esenzioni. Vanno previste e disciplinate ipotesi di obiezione di coscienza e va riconosciuta l'autodeterminazione per le scelte personali in questioni bioetiche e biogiuridiche sensibili, che non incidano sugli altri, quantomeno immediatamente e direttamente (con notevoli differenze a seconda del tipo di consequenzialismo adottato e che in questa sede non è possibile delineare ulteriormente, volendosi presentare nei tratti essenziali una modalità etica di affrontare la tematica in questione).

c) Quanto argomentato tende ad assicurare al singolo soggetto morale di sviluppare ed esercitare in maniera critica, libera e indipendente la propria personalità e autonomia morale, tanto più che l'impianto democratico prospettato si prefigge finalisticamente di predisporre le condizioni per fruire anche di diritti sociali in quanto indispensabili per la sopravvivenza e il mantenimento di un livello di vita ottimale per garantire libertà, eguaglianza e contrastare soprusi e prevaricazioni nel tempo.

L'approccio consequenzialista in conclusione sembrerebbe essere proficuo da indagare ulteriormente in quanto *prima facie* riuscirebbe a legittimare e giustificare innanzi al singolo un modello democratico a differenza di un approccio deontologico, dei sistemi organizzativi autoritari e dell'anarchismo. Se si riuscisse a declinarlo correttamente - e questo è l'auspicio che ci si propone per il futuro - consentirebbe un'ottimale spazio di diritti e libertà per le persone, eguali nella piena possibilità di esprimersi ed essere se stesse.